

EBTL
ENTE BILATERALE TURISMO

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE
DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1

È istituita, presso l'EBTL, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione delle vertenze individuali, prevista dall'art. 10 del Contratto Integrativo Territoriale del Settore Turismo del 31 luglio 2000.

Ne fanno parte, ai sensi del 2° comma del citato articolo, i rappresentanti delle Associazioni Sindacali ed Organizzazioni Datoriali firmatarie del Contratto Integrativo Territoriale, preventivamente designati dalle rispettive Organizzazioni.

Art. 2

Per la trattazione delle singole controversie, le Commissioni di Conciliazione (d'ora in poi definite, per brevità, "Commissioni") si riuniranno in composizione di due componenti, rispettivamente delle Associazioni sindacali e datoriali di appartenenza del lavoratore e dell'Azienda di cui alla vertenza in questione.

Le Associazioni sindacali e datoriali si impegnano all'immediata nomina di nuovi componenti, nel caso in cui vengano a mancare, per qualsivoglia motivo, quelli inizialmente designati.

Art. 3

Presso l'EBTL, ai sensi del 3° comma dell'art. 10 del C.I.T., è istituita la Segreteria della Commissione di Conciliazione.

Compiti di tale struttura sono:

- Ricezione delle vertenze in arrivo
- Controllo dell'appartenenza delle parti alle rispettive OO.SS., ed eventuale inoltro della modulistica di cui al 5° comma dell'art.10
- Registrazione delle vertenze su apposito repertorio annuale informatizzato
- Fissazione delle date di trattazione
- Convocazione delle Commissioni

- Convocazione delle parti
- Redazione dei verbali
- Registrazione dell'esito della trattazione, con eventuale fissazione della nuova data
- Elaborazione delle statistiche annuali e studi di settore
- Informazione all'utenza
- Trasmissione dei verbali di conciliazione alla DPL di competenza, ai sensi dell'art. 411 c.p.c.

La generale supervisione tecnico-giuridica dell'attuazione del presente regolamento, nonché dell'attività delle Commissioni, sarà affidata ad un Garante Coordinatore. designato dall'Ente.

Egli dovrà essere scelto fra persone di gradimento di entrambe le parti sociali che abbiano maturato indiscussa esperienza nel settore, ma che non rivesta al momento un ruolo diretto, né di parte, né istituzionale, nel campo della conciliazione delle controversie di lavoro, e possa così rappresentare una garanzia *super partes* all'esclusivo fine della verifica del buon andamento dell'attività.

Il fondo di dotazione economica per il funzionamento della Segreteria e per l'attività di coordinamento di cui al comma 3 del presente articolo graverà sull'apposito capitolo "Commissione Paritetica", all'uopo iscritto nel bilancio dell'Ente Bilaterale Turismo, cui le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali di categoria, con l'approvazione e la sottoscrizione del presente Regolamento operativo, conferiscono mandato per ogni adempimento necessario per il funzionamento della struttura.

Art. 4

I dati sensibili riferiti alle parti vengono trattati al solo ed esclusivo fine di gestione dell'archivio delle controversie ed al fine della corretta individuazione anagrafica delle parti stesse; è fatto esplicito divieto alla struttura di Segreteria di fornire a terzi qualsiasi dato individuale, inerente le parti, acquisito e detenuto al fine dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Ai sensi e per gli effetti della L.675/96, verrà data previa comunicazione della raccolta e gestione di dati sensibili all'Autorità Garante per i dati personali: è individuato, quale responsabile della gestione dei dati, il Presidente pro-tempore dell'EBTL.

Art. 5

Le riunioni della Commissione si tengono presso l'Ente Bilaterale Turismo, nella sede di Roma – Via Agostino Depretis 70, o nei diversi locali che l'EBTL riterrà opportuno acquisire a tale scopo, in considerazione precipuamente dell'andamento quantitativo del fenomeno.

Art. 6

Il calendario delle riunioni, a regime di piena operatività, sarà impostato su cinque riunioni mattutine e cinque riunioni pomeridiane alla settimana, secondo il seguente prospetto di massima:

TURNI OO.SS.		
CGIL	CISL	UIL
Lunedì mattina	Lunedì pomeriggio	Martedì mattina
Martedì pomeriggio	Giovedì mattina	Mercoledì pomeriggio
Mercoledì mattina	Venerdì pomeriggio	Venerdì mattina
Giovedì pomeriggio		

TURNI OO.DD.			
O.D.	CGIL	CISL	UIL
APRA	Lunedì mattina	Giovedì mattina	Venerdì mattina
FAVET	Martedì pomeriggio	Venerdì pomeriggio	Mercoledì pomeriggio
FAITA FIBA ANGEM	Mercoledì mattina	Lunedì pomeriggio	Martedì mattina
ASSOBAR SIB ASSORISTORANTI	Giovedì pomeriggio	Giovedì mattina	Venerdì mattina

Nel caso di necessità operative derivanti dal numero delle controversie facenti capo alle stesse OO.SS. ed OO.DD., le Commissioni si potranno duplicare in più Sottocommissioni di pari composizione, composte sempre da rappresentanti preventivamente designati dalle rispettive Organizzazioni.

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo di avvio dell'operatività della Commissione, in attesa di conseguire i livelli quantitativi di attività previsti a regime, le riunioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Lunedì mattina	CGIL
Mercoledì mattina	CISL
Giovedì mattina	UIL
Venerdì mattina	CGIL

I rappresentanti delle Associazioni datoriali verranno convocati a seconda delle necessità, sulla base della tipologia delle vertenze presentate e dell'Associazione di appartenenza delle aziende convenute.

Il presente schema potrà essere modificato, a seconda delle esigenze che si verificheranno, mediante accordo delle singole OO.SS. ed OO.DD. interessate, con l'assenso dell'EBTL, senza necessità di rivedere o modificare il presente Regolamento.

Art. 7

Le Commissioni esperiranno il tentativo di conciliazione delle controversie ad esse demandate, tenendo conto, a tal fine, della normativa di legge, dei contratti ed accordi economici collettivi ed individuali in vigore, della giurisprudenza in materia e dell'equità.

Art. 8

Ogni trimestre verrà indetta una riunione plenaria dei componenti designati da tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali, per esaminare le eventuali problematiche di interesse generale, nonché per apportare gli eventuali correttivi operativi che si reputassero opportuni.

Art. 9

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali di categoria si impegnano a far convergere presso la Commissione di Conciliazione tutto il contenzioso attinente al settore turismo, per le aree di rispettiva competenza.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano, altresì, ad attivarsi presso le rispettive strutture zonali al fine del convogliamento presso la Commissione Paritetica dell'intero contenzioso di settore.

Art. 10

Il tentativo di conciliazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del C.I.T., è destinato ai rapporti di lavoro subordinato, nonché alle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", laddove applicabili ed applicate al comparto di specie.

Viene quindi effettuato, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 276/2003, in tutti quei casi in cui si configurano le fattispecie di conciliazione che la citata norma espressamente devolve agli Enti bilaterali, così come nei casi previsti dall'art. 68 dello stesso decreto.

Art. 11

I verbali di conciliazione sono redatti, su supporto informatico, dalla Commissione che ha trattato la controversia; sono sottoscritti dalle parti e dai componenti della Commissione, i quali attestano l'autografia delle firme delle parti, a ciascuna delle quali ne viene immediatamente consegnata una copia originale.

La Segreteria della Commissione provvederà, con cadenza mensile, al deposito dei verbali di conciliazione presso la competente DPL, ai sensi del 3° comma dell'art. 411 c.p.c.

L'eventuale richiesta al Tribunale di emissione del susseguente decreto di esecutività sarà fatta a cura della parte che ne abbia interesse; avverso il diniego di emissione di tale decreto la parte stessa potrà inoltrare reclamo al Presidente del Tribunale, in applicazione analogica dell'art. 825 c.p.c., entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego.

L'eventuale riscossione ed il susseguente versamento, per conto delle parti, di ratei di somme conciliate verrà effettuato presso ed a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali e/o datoriali.

Art. 12

Quando la conciliazione non riesce a causa del contrasto delle rispettive tesi, la Commissione che ha trattato la controversia redige verbale di mancato accordo, nel quale sarà riportato quanto previsto dal 1° comma dell'art. 412 c.p.c.: esso farà fede per l'avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione, al fine della sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 412 bis c.p.c., secondo il combinato disposto del D.Lgs. 31.3.98, n. 80 e del D.Lgs. 29.10.98, n. 387.

Di tale verbale sarà consegnata immediatamente una copia originale ad ambedue le parti.

Art. 13

Se non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza non previamente comunicata e giustificata di una delle parti, la Commissione redige verbale di mancato accordo per assenza della ditta o per assenza del lavoratore, con l'indicazione della dell'ora di fissazione della convocazione e dell'ora di redazione del verbale.

Di tale verbale viene immediatamente consegnata una copia originale alla parte presente; esso farà fede per l'avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione, al fine della sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 412 bis c.p.c, secondo il combinato disposto del D.Lgs. 31.3.98, n. 80 e del D.Lgs. 29.10.98, n. 387.

Art. 14

Qualora alla convocazione non si presentino né la parte attrice, né la parte convenuta, senza fornirne preventiva comunicazione e giustificata, la Commissione formerà apposito verbale di archiviazione per assenza parti, che resterà agli atti della Segreteria.

La parte che, successivamente, vorrà avere copia di tale verbale dovrà presentare apposita istanza motivata alla Segreteria della Commissione, che, udito il parere della Commissione che ha lo redatto, ne rilascerà copia fotostatica, previo rimborso delle spese e dei diritti di segreteria, nella misura che sarà stabilita dall'EBTL.

Art. 15

Le OO.SS. e OO.DD. convengono di istituire una Commissione Congiunta Permanente per lo studio e l'analisi delle rivendicazioni, al fine di realizzare, con il supporto tecnico della struttura di Segreteria della Commissione, specifici studi settoriali sulle cause e sugli effetti del sistema vertenziale e delle sue ricadute sul mercato del lavoro.

L'operatività di tale Commissione, in stretta collaborazione con l'EBTL e con la struttura di Segreteria, sarà avviata entro il secondo semestre di attività della Commissione Paritetica.

Art. 16

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore; non è soggetto a scadenze, ma le parti si impegnano, laddove se ne presenti la necessità e l'opportunità, ad incontrarsi nuovamente per apportarvi modifiche od integrazioni.